



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Antincendi e Protezione Civile

Via Secondo da Trento, 2 - 38100 Trento
Tel. 0461/492310 - Fax 492315

Trento, 30 settembre 2005

Prot. n. 18832/FB

Preg.mi Signori
Comandanti dei Corpi dei
Vigili del fuoco Volontari
LORO SEDI

e, p.c. Preg.mi Signori
Sindaci dei Comuni della
Provincia di Trento
LORO SEDI

Preg.mi Signori
Ispettori delle Unioni distrettuali dei
Corpi dei Vigili del fuoco Volontari
LORO SEDI

Preg.mo Signore
CAV. UFF. SERGIO CAPPELLETTI
Presidente della Federazione
dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento
SEDE

Preg.mo Signore
SILVANO GRISENTI
Assessore alle opere pubbliche,
protezione civile e autonomie locali
SEDE

Preg.mo Signore
DOTT. ING. CLAUDIO BORTOLOTTI
Dirigente Generale Dipartimento
protezione civile e tutela del territorio
SEDE

Oggetto: Disposizioni per i comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE

- Vista la L.R. 20 agosto 1954, n. 24, ed in particolare l'art.17;
- Vista la L.P. 22 agosto 1988, n. 26, ed in particolare l'art.19;
- Visto il Regolamento tipo del corpo dei vigili del fuoco volontari (approvato con del. G.P. n. 9190 del 21 agosto 1988), art. 16: "funzioni del Comandante" e, in particolare, il comma 5, lettera f) che attribuisce allo stesso "la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio";
- Richiamato il D.M. 14/06/1999 n. 450 di applicazione del D.Lgs. 626/94 che impone all'articolo 1, comma 3), anche al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco di adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego;
- Visto il verbale di data 15/06/2005 dell'Osservatorio degli Infortuni dei vigili del fuoco (organo consultivo della Cassa Provinciale Antincendi) che evidenzia il problema del ruolo e delle responsabilità imputabili al Comandante dei vigili del fuoco volontari.

richiama quanto segue

1. Il Comandante ha la responsabilità sull'organizzazione del personale appartenente al corpo, nonché sulla manutenzione generale delle attrezzature e dei macchinari in dotazione;
2. Tutte le attrezzature e le dotazioni in uso ai vigili del fuoco volontari, devono essere conformi alle norme di legge specifiche in materia di sicurezza e salute;
3. Il Comandante deve vigilare anche attraverso i suoi collaboratori affinché durante l'attività tutti i vigili del fuoco utilizzino correttamente tutte le dotazioni di sicurezza all'uopo previste;
4. Di conseguenza il Comandante potrebbe essere chiamato a rispondere in caso di infortuni occorsi ai vigili del fuoco per l'utilizzo di attrezzatura non a norma o per uso improprio delle attrezzature durante le attività addestrative od interventistiche.

e comunica quanto segue

1. Il Servizio Antincendi e Protezione Civile al fine di permettere alla struttura di volontariato di poter operare ed agire in sicurezza ha garantito una tutela assicurativa anche per i Comandanti per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi o cose di terzi (tutela amministrativa), coprendo interamente i danni subiti;

2. La polizza UNIQA della Provincia, sezione I: norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e dipendenti stabilisce, tra l'altro:
- Art. 22 – RCT: “La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamenti di cose”;
 - art. 27.7: “risarcimento dei danni cagionati a terzi, da persone non dipendenti dall'assicurato, della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività”;
 - art. 27.10: “risarcimento per la R.C. derivante dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta”;
 - art. 27.46: “risarcimento danni da R.C. derivante da: prevenzione degli incendi, spegnimento di incendi boschivi e di altra qualsiasi natura, protezione, soccorso, assistenza alla popolazione in caso di calamità, addestramento, esercitazione e simulazioni di interventi, di sorveglianza ed assistenza in caso di manifestazioni pubbliche, demolizione di costruzioni in caso di incendio, crollo o altra calamità, partecipazione a Commissioni e/o organismi collegiali previsti.”
3. Sempre l'art. 27.46 prevede che “devono intendersi assicurati tutti gli appartenenti al Servizio antincendi e protezione civile, i corpi permanenti dei vigili del fuoco, i corpi volontari, le unioni provinciali, distrettuali e comprensoriali dei corpi volontari dei vigili del fuoco, le scuole provinciali antincendi, i vigili volontari ausiliari di leva, i soggetti privati obbligati, gli istruttori, gli aspiranti vigili del fuoco volontari e permanenti, i docenti ed istruttori della Scuola provinciale antincendi.”
4. L'Assicurazione inoltre (cfr. artt. 16 e 17) “... assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale designando d'intesa con l'assicurato legali o tecnici fino all'esaurimento del grado di giudizio Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato...”
5. Quanto sopra non esime però i Comandanti ad attenersi sempre alla diligenza del buon padre di famiglia nel loro operato, perché, in caso contrario, la responsabilità penale nella fattispecie ravvisata potrebbe essere fatta ricadere a carico del Comandante eventualmente inadempiente.

IL DIRIGENTE
dot. ing. Fabio Berlanda -


